



**PROVINCIA DI VENEZIA**

## **GIUNTA PROVINCIALE**

Estratto dal verbale delle Deliberazioni

**Oggetto:** INDIRIZZI GENERALI PER LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ED IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NEL TRIENNIO 2012-2014.

Progressivo Generale N° 143/2012

Seduta del 19/09/2012

Sotto la presidenza di Francesca Zaccariotto; presenti e assenti i sottotati Assessori:

Qualifica	Componente	Presente
Presidente	Zaccariotto Francesca	PRESENTE
Vice Presidente	Dalla Tor Mario	PRESENTE
Assessore	Andreuzza Giorgia	ASSENTE
Assessore	Canali Giuseppe	PRESENTE
Assessore	D'Anna Paolino	ASSENTE
Assessore	Dalla Vecchia Paolo	ASSENTE
Assessore	Del Zotto Pierangelo	PRESENTE
Assessore	Gasparotto Giacomo	ASSENTE
Assessore	Gianni Lucio	PRESENTE
Assessore	Grandolfo Giacomo	ASSENTE
Assessore	Prataviera Emanuele	PRESENTE
Assessore	Speranzon Raffaele	PRESENTE
Assessore	Tessari Claudio	PRESENTE

Partecipa il Segretario generale STEFANO NEN

**Premesso:**

- i. che l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 (c.d. Decreto "Salva Italia"), ha portato rilevanti e sostanziali modifiche al regime previdenziale dei dipendenti anche del settore pubblico;
- ii. che la nuova normativa per i trattamenti pensionistici ha introdotto un sistema pro rata per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012. L'attuale sistema prevede la **pensione di vecchiaia** (art. 24, commi 6 e 7 D.L. citato) e la **pensione anticipata** (art. 24, commi 10 e 11), con i seguenti requisiti di accesso:
  1. alla "**pensione di vecchiaia**" si può accedere esclusivamente sulla base del requisito anagrafico fissato con 66 anni ed almeno 20 anni di contribuzione cui vanno aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita (art. 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni);
  2. alla "**pensione anticipata**" si accede alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva per gli uomini e del 41° anno e un mese di anzianità contributiva per le donne, poi incrementati di un mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014, fermi restando gli adeguamenti alla speranza di vita;
- iii. che la domanda di pensione anticipata da parte del lavoratore con età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni economiche, a meno che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 2-quater del D.L. n. 216/2011, secondo cui "*le disposizioni dell'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato D.L. 201/2011, in materia di riduzione percentuale di trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria*";
- iv. che i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, fermo restando che si applica anche ad essi il regime pro rata per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

**Richiamata** la nota circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, secondo cui i singoli enti devono disciplinare i presupposti per l'applicazione degli "istituti particolari", ossia la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e il trattenimento in servizio previsti rispettivamente dall'art. 72 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e dall'art. 16 del D. lgs 503 del 30.12.1992;

**precisato:**

- i. che l'art. 72, comma 11, del citato D.L. 112/2008 prevede: "*per gli anni 2009-2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi, fermo*

*restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici [...]*”;

- ii. che l’art. 1, comma 16 del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito, con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148, ha previsto che *“le disposizioni di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 25.06.2008, n. 112, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014”*.
- iii. che l’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante *“Norme per riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, a norma dell’art. 3 della Legge 23.10.1992, n. 421”* in tema di *“Prosecuzione del rapporto di lavoro”* prevede: *“è in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge 23.10.1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo”*;
- iv. che, ai sensi della nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 46078 del 18.10.2010 *“il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato in termini finanziari ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del turn-over.*

**Considerato** che con delibera n. 2008/224 del 04.11.2008, avente ad oggetto *“programmazione triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 e rideterminazione della dotazione organica al 01.11.2008 a seguito art. 76 decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133. Indirizzi per il piano occupazionale 2009”*, la Giunta provinciale aveva *“confermato per il triennio 2009/2011 il collocamento in quiescenza, senza deroghe, del personale al raggiungimento del limite massimo di età (65 anni di età) con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento della condizione prevista o a raggiungimento dell’anzianità massima di servizio (40 anni di servizio) fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici con un preavviso di sei mesi comunicando per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro”*.

**Dato atto che**, secondo la normativa vigente:

- i. ai dipendenti che abbiano maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011, si applica la risoluzione unilaterale secondo il regime previgente, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva;
- ii. la **“risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”** si applica esclusivamente al compimento degli anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla nuova *“pensione anticipata”* ex art. 24 del decreto legge n. 201/2011 con età anagrafica pari o superiore a 62 anni dei dipendenti, al fine di non far incorrere i dipendenti nelle penalizzazioni legali derivanti dalla maturazione dell’anzianità per la pensione anticipata, come da tabella A di seguito riportata:

**TABELLA A**

Anni	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese con 62 anni di età	41 anni e 1 mese con 62 anni di età
2013	42 anni e 5 mesi con 62 anni di età	41 anni e 5 mesi con 62 anni di età
2014	42 anni e 6 mesi con 62 anni di età	41 anni e 6 mesi con 62 anni di età

iii. il **trattenimento in servizio** si concede solo a seguito di valutazioni dell'amministrazione in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alle disponibilità di risorse finanziarie ed esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente. I dipendenti interessati devono avanzare richiesta, con riferimento al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la "pensione di vecchiaia", come da tabella B.

**TABELLA B**

Anni	Limite massimo di età uomini e donne
2012	66 anni
2013	66 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi

**Ritenuto** di formulare gli indirizzi generali, per il triennio 2012-2014, per l'applicazione degli istituti della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del trattenimento in servizio con il mutato quadro normativo, sia per il personale delle categorie non dirigenziali che per il personale appartenente al ruolo dirigenziale della Provincia di Venezia.

**Ritenuto in particolare**, in considerazione della sempre più limitata disponibilità di risorse finanziarie, derivante anche dalla consistente riduzione dei trasferimenti regionali, e dei divieti assunzionali imposti dal comma 9, dell'art. 16 "*Riduzione della spesa degli enti territoriali*", del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:

- i. di applicare la "**risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro**" esclusivamente al compimento degli anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla nuova "pensione anticipata" ex art. 24 del decreto legge n. 201/2011 con età anagrafica pari o superiore a 62 anni dei dipendenti, al fine di non far incorrere i dipendenti nelle penalizzazioni legali derivanti dalla maturazione dell'anzianità per la pensione anticipata, come da tabella A sopra riportata;
- ii. di non concedere il **trattenimento in servizio** ai dipendenti che ne facciano richiesta.

**Richiamato** l'art. 27-ter del CCNL 06.07.1995, come integrato dall'art. 21 CCNL 22.01.2004, secondo cui "*la cessazione dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, [...], ha luogo al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili dall'ente*".

**considerato** che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di darvi esecuzione;

## Delibera

1. di approvare i seguenti indirizzi generali, per il triennio 2012-2014, per l'applicazione degli istituti della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del trattenimento in servizio del personale delle categorie e dei dirigenti provinciali:

### **A) Collocamento a riposo del personale:**

- i. Il personale dipendente sarà collocato a riposo:
  - a. al compimento del 65esimo anno di età, se alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad esempio: quote, anzianità contributiva o vecchiaia a domanda) anche se non ha esercitato alcuna manifestazione/diritto;
  - b. in assenza di un diritto a pensione entro la data del 31 dicembre 2011, al compimento dell'età massima prevista dalla normativa vigente, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, salvo che il dipendente non abbia maturato i requisiti necessari per il diritto a pensione.
- ii. In entrambe le fattispecie sopra indicate, l'Ufficio del Personale provvederà a comunicare all'interessato tale circostanza, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto al raggiungimento dell'età prevista e sarà collocato in quiescenza d'ufficio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età.

### **B) Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:**

- i. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ivi compresa quella di cui all'articolo 72 comma 11 del Decreto Legge 112/2008, avverrà al ricorrere delle seguenti condizioni:
  - a. nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione (ad esempio: quote, vecchiaia a domanda), al compimento del 40esimo anno di servizio e/o contributivo utile a pensione;
  - b. nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato alcun diritto a pensione, al compimento dell'anzianità contributiva richiesta, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione anticipata (articolo 24, comma 10, Decreto Legge 201/2011) con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni.
- ii. In entrambe le fattispecie sopra indicate, l'Ufficio del Personale comunicherà al dipendente il raggiungimento dell'anzianità contributiva con un preavviso di almeno sei mesi; il dipendente sarà collocato a riposo d'ufficio con decorrenza del 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del requisito contributivo.

### **C) Trattenimento in servizio:**

- i. Non sono accoglibili eventuali richieste di permanenza in servizio oltre i limiti di cui alle lettere B.i.a e B.i.b né quelle effettuate a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. 503/1992.
2. di dare atto che, in deroga agli articoli precedenti, in relazione all'eventuale apertura delle c.d. "finestre" previste dalla normativa vigente tempo per tempo, il dipendente prosegue il rapporto di lavoro fino all'apertura della stessa salvo espressa rinuncia;

3. di stabilire che ogni altra pregressa disposizione di pari rango, contrastante con la presente deliberazione, è da ritenersi abrogata.

La suesesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi

Con successiva, separata votazione palese e unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 267/2000, per i motivi d'urgenza indicati in premessa

LA PRESIDENTE  
FRANCESCA ZACCARIOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE  
STEFANO NEN